

cauone di lire settecento e centosessanta
ventiquattr'ore, colla facoltà di renderlo,
alimarlo o permutarlo e con
l'obbligo però di riempirlo in
acquisto di beni stabili o di rea
sita pubblica il denaro che si rica
verrebbe da suffatta alienazione.

Premesso l'ausidotto, volendo la
figura Autonima Giulino avalez
zi del diritto risultante dal detto
atto di concessione infestatica e
dalle vigenti leggi, ha manifestato
alla cennata Signorina lo volontà
di eseguire la relazione del
predetto anno canone a fine di
affrancare la sua proprietà dal pa-
gamento del medesimo canone e
di riunire l'utile col diretto
mio ed aderendovi la Signorina
no, sono le parti venute alla
presente stipulazione, per la quale
questa dichiara d'aver ricevuto
in moneta di corso legale nel
paese la somma di lire millesecento
e cinquanta, capitale del detto anno, cano-

ne d'accordo convenuto. Dalla Signorina
Autonima Giulino, a cui rilascia
aupria e valida quiescenza.
Per l'effetto di tale pagamento
rimane estinto ed affrancato
il canone suddetto di lire settecento
e centosessanta ventiquattr'ore cessata
ed estinta ogni soggezione infestatica,
che in virtù del diritto di
dominio gravava sulla spazzana
di terra conceduta e sopradescritta,
che perciò resta libero ed esente
da qualsiasi obbligazione di pa-
gamento per canone, come dal
precitato atto di concessione infestatica e dalla legge, però si
obbliga la Signorina Giulino di conte-
nere a pagare la somma di lire
uno canone infestatico dovuto
al Sig. Duca di Bivona, facendo
indurre la Signorina di quel
modo molestia.

Dichiara questa che sul canone
come sopra affrancato non
esiste però e gravità di sorta,